



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. g) della legge n. 117/2019.

Rep. Atti n. 211/CSE del 3 DICEMBRE 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 3 dicembre 2020:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 ottobre 2019, 117 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lett. g);

VISTO lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, pervenuto in data 3 novembre 2020 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel testo esaminato preliminarmente dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 ottobre 2020;

VISTA la nota in data 5 novembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il suddetto schema di decreto, con richiesta di assenso tecnico alle Regioni, al fine della sottoposizione del provvedimento alla prima seduta utile della Conferenza Stato - Regioni;

VISTA la nota del Coordinamento interregionale in sanità del 26 novembre 2020, con la quale è stato inviato un documento contenente osservazioni e proposte di modifica al provvedimento in parola, prontamente diramato dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ed esaminato nella riunione tecnica convocata in modalità videoconferenza per il giorno 1 dicembre 2020;

TENUTO CONTO che, nel corso della predetta riunione tecnica del 1 dicembre 2020, il documento è stato ampiamente discusso e, al termine, sono state condivise tra il Ministero della salute e le Regioni modifiche al testo del provvedimento in esame;

VISTO il documento riepilogativo concordato tra Ministero e Regioni, trasmesso in data 2 dicembre 2020 dal Ministero della salute e diramato in pari data dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, contenete i proposte emendative concordate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso l'intesa condizionata all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo e riportate nel documento allegato (All.A).



✓



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano sul provvedimento in epigrafe;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625, di cui all'articolo 12, comma 3, lett. g) della legge n. 117/2019.

Il Segretario
Cons. Elisa Grande



Il Presidente
On. Francesco Boccia



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/211/SR17/C7

3/12/2020
All. A



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI
PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLE DISPOSIZIONI
DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/625, DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 3, LETT. G)
DELLA LEGGE N. 117/2019**

Intesa, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Punto 17) Odg Conferenza Stato Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'Intesa all'accoglimento delle proposte emendative evidenziate in giallo, riportate nel documento allegato.

Roma, 3 dicembre 2020

TESTO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO	TESTO EMENDATO
ARTICOLO 1	1... effettuati ...
	Al comma 1, seconda riga, sostituire "effettuate" con "effettuati" e togliere grassetto alla terz'ultima riga "altresì la"
	2. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo XXX del XXXXXX, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto, con le modalità ivi individuate.
	Al comma 2, aggiornare il riferimento al provvedimento legislativo di sostituzione del d.lvo n. 193/2007
	2. Le Autorità competenti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo XXX del XXXXXX, applicano e riscuotono le tariffe previste dal presente decreto.
7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate all'articolo 2, commi 2 e 3, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per cui all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 10;	7. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
8. Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate all'articolo 2, commi 2 e 3, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per originariamente non programmati e per i controlli ufficiali e le altre richieste di cui al successivo articolo 9.	a) la registrazione di cui all'articolo 6, comma 13;
	b) il riconoscimento di cui all'articolo 4 e all'articolo 6 comma 13;
	c) i controlli ufficiali originariamente non programmati e i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta di cui al successivo articolo 9;
	d) le autorizzazioni di cui all'art. 6, comma 15 del presente decreto, ove previste.
9. È considerata attività associata alla produzione primaria anche quella di prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui al Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse ad altre imprese, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto	È considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di depositi dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, i depositi sono soggetti alle tariffe di cui al presente decreto.
ARTICOLO 2	trattandosi di operazione associata alla produzione primaria si propone di inserirla come lettera d) del comma 1 dell'articolo 2.
	d) È considerata operazione associata alla produzione primaria anche quella di deposito dei prodotti primari eseguita da cooperative e consorzi di imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, quando effettuata esclusivamente per i propri imprenditori agricoli associati. Qualora i prodotti primari depositati siano commercializzati dalle stesse cooperative e consorzi ad altre imprese, non a nome e per conto dei produttori primari, i depositi sono soggetti



<p>ARTICOLO 3</p>	<p>alle tariffe di cui al presente decreto.</p>
<p>5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile della partita Iee derivanti dai:</p>	<p>5.le....</p>
<p>ARTICOLO 4</p>	<p>Al comma 1 la "sezione 3" va cambiata in "sezione 4 tabelle A e B"</p> <p>E poi sostituire la frase "Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento" con "Le tariffe sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento"</p> <p>Comma 2,</p> <p>seconda frase, la "sezione 3" va sostituita con la "sezione 4";</p> <p>Poi sostituire la frase "sono determinate ai sensi dell'articolo 81 del regolamento" con "sono determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento"</p> <p>Al comma 3 cambiare ultimo capoverso "Tale tariffa è determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento" con "Tale tariffa è determinata ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento".</p>
<p>ARTICOLO 5</p>	<p>5. L' Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nell' interesse e su richiesta dell' operatore, finalizzati all' attività di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell' articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma separatamente rispetto alle altre tariffe, fatto salvo quanto specificato nel c separatamente rispetto alle altre tariffe. fatto salvo quanto specificato nel comma 7.</p>
<p>ARTICOLO 6</p>	<p>7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all' esportazione sono a carico dell' operatore, che provvede al pagamento all' Azienda sanitaria locale. Tale costo è aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.</p>



<p>1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda s controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazi applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle f sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai comma 2. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto f comma 1 e all'articolo 9, comma 3, del presente decreto si fa riferim numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina e del numer ufficiale programmato effettuato. Fatto salvo quanto previsto all'artic presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come indivi sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Aziend programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazi della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli uff</p>	<p>1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6.00 alle ore 18.00 per la visita ante mortem e l'ispezione post mortem, relativamente all'attività di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali.</p>
<p>2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda s controlli ufficiali effettuati negli stabilimenti di sezionamento, della prod produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'ac quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3, del pre su base mensile, <u>trimestrale o semestrale</u> la tariffa più favorevole al individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle se calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa su l quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 3 del pres al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco d</p>	<p>2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa più favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, è riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore.</p>
<p>3. Per gli stabilimenti di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'ar all'articolo 9, comma 3, applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:</p> <p>a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui 1, 2 e 3;</p> <p>b) la tariffa su base oraria inclusiva del tempo per il controllo uffic centro di lavorazione della selvaggina e nello stabilimento di sezionamento</p>	<p>3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto applica la tariffa più favorevole all'operatore tra:</p> <p>a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezioni 1 e/o 3 e 2; e</p> <p>b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello e/o nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento.</p>
<p>4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a) 3, l'Az calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitv altri stabilimenti.</p>	<p>4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati.</p>



<p>6. L' Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sulla quantità superiore al 50 per cento della propria produzione derivante da alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nell' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e/o da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.</p>	<p>6. L' Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e/o da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella.</p>
<p>7. Ai fini dell' applicazione delle tariffe del presente comma, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto alle fasce di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto, secondo le indicazioni della tabella B.</p>	<p>7. Ai fini dell' applicazione delle tariffe del presente comma, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle Regioni e dalle Province autonome alle fasce di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto.</p>
<p>10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 5, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico e gli stabilimenti funzionalmente connessi che riforniscono in via esclusiva, stabilimenti e strutture sociali che effettuano attività di vendita al dettaglio o somministrazione e Le piattaforme di distribuzione alimentari, i depositi conto terzi di alimenti, di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono compresi alle tariffe di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>	<p>10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimentari della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all' allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>
<p>11. È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al primo luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all' allegato 4, modulo 6 del presente decreto.</p>	<p>È assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o più attività di cui al medesimo comma in data antecedente al primo luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all' allegato 4, modulo 6 del presente decreto.</p>
<p>12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attività di cui all' allegato 2, sezione 6, del presente decreto, sia attività di cui all' allegato 2, sezione 6, del presente decreto, la tariffa applicata è la tariffa prevista all' allegato 2 per ciascuna delle attività, fatte salve le indicazioni previste nella sezione 6, tabella A.</p>	<p>Al termine del comma 12 aggiungere il seguente periodo: Per gli stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell' allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP", la tariffa dell' allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto all' articolo 8, comma 1 e all' articolo 9, comma 1, del presente decreto viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione del comma 2 del presente articolo, in relazione all' applicazione della tariffa più favorevole all' operatore rispetto alla tariffa su base oraria.</p>




<p>13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, dell'eventuale sopralluogo, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del riconoscimento (condizionato e definitivo), per l'autorizzazione sanitaria per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori:</p> <p>a) degli alimenti di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del regolamento b) dei mangimi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento c) dei sottoprodotti di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 10 d) degli additivi, degli aromi e degli enzimi alimentari.</p>	<p>13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, inclusive degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori:</p> <p>a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004; b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento; c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; d) della sanità animale, limitatamente al riconoscimento (condizionato e definitivo) degli stabilimenti di cui al regolamento (UE) 2016/429, articoli da 94 a 100 e articoli da 176 a 184.</p>
<p>14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento, non sono dovute nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca del riconoscimento; - sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato; - variazione della toponomastica; - variazione di rappresentate legale di società di capitali. 	<p>14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacità gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento, non sono dovute nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - sospensione o revoca del riconoscimento; - sospensione o cessazione dell'attività di un operatore o stabilimento registrato; - variazione della toponomastica; - variazione di rappresentate legale di società di capitali. </p>
<p>15. Le tariffe delle altre autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui al presente decreto, per le autorizzazioni, diverse dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, determinate su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.</p>	<p>15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto, per le autorizzazioni, diverse dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, è determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.</p>
<p>16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento e a restano a suo carico e nessuna riduzione è prevista sulle tariffe per i costi ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del presente decreto.</p>	<p>16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico e nessuna riduzione è prevista sulle tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del presente decreto.</p>



<p>1. Per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio.</p>	<p>1. Per l'ispezione effettuata, su richiesta dell'interessato, secondo la disciplina regionale, dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo, l'Azienda sanitaria locale applica, per seduta di macellazione, la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera a) del presente decreto, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio. Per ogni animale successivo al primo, ispezionato nella stessa seduta di macellazione, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 9, lettera b) del presente decreto. Nel caso dell'ispezione di cui al presente comma, gli importi per le analisi di laboratorio, ove previste, sono a carico del privato che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale.</p>
<p>2. Nel caso in cui l'ispezione per la macellazione di cui al comma 1 non sia effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale, l'importo per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, è a carico del privato che lo corrisponde al laboratorio o all'Azienda sanitaria locale a seconda di dove viene consegnato il campione.</p>	<p>2. Nel caso in cui il privato, per la macellazione di cui al comma 1, non richieda l'intervento dell'Azienda sanitaria locale, l'importo dell'esame per la ricerca delle Trichinelle, ove prevista, è a carico dello stesso privato che lo corrisponde al laboratorio.</p>
<p>4.abbattuta.....</p>	<p>4.abbattuti.....</p>
<p>ARTICOLO 8</p> <p>1. Ai controlli ufficiali di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 6, su richiesta la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, quando sono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore. 	<p>1. Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali su richiesta dell'operatore si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, maggiorata del 30%, quando sono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale. <p>1. Ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali su richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, del presente decreto, maggiorata del 30%, quando sono effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; b) nei giorni festivi; c) nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale o dell'altra attività ufficiale.



<p>3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per gli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, maggiorata del 30 per cento.</p>	<p>3. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3, sono effettuati su richiesta dell'operatore fuori dalla fascia oraria ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1, commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 per gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 1 e 2 sono integrate dalla tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 3 maggiorata del 30 per cento.</p>
<p>4. La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per il riconoscimento del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:</p> <p>a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;</p> <p>b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o per cessione</p>	<p>4. La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:</p> <p>a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;</p> <p>b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9;</p> <p>c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3;</p> <p>d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3;</p> <p>e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina FV, sulle navi deposito frigorifero ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1, sezione 4;</p> <p>f) le tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5.</p>
<p>2, sezione 9 del presente decreto;</p> <p>c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto;</p>	<p>4. La tariffa applicata all'operatore è maggiorata dello 0,5 per cento per l'attuazione del Piano di controllo nazionale pluriennale previsto dall'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento. La maggiorazione di cui al presente comma è calcolata con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 12 del presente decreto per le tariffe di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalità di cui all'allegato 5, modulo 14 per le tariffe di competenza dei PCF e non rientra nella ripartizione di cui agli articoli 14 e 15. Sono escluse dalla maggiorazione dello 0,5 per cento:</p> <p>a) le tariffe forfettarie e la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo), per la registrazione e per i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto;</p> <p>b) le tariffe forfettarie per l'ispezione effettuata dal veterinario dell'Azienda sanitaria locale in</p>



<p>5. Quando i controlli ufficiali di cui all'articolo 3 sono effettuati sulla esecuzione (UE) 2019/1873 della Commissione, del 7 novembre 2019, dall'applicazione dell'articolo 45, paragrafo 3 del regolamento, le tariffe di cui al presente decreto sono integrate, dalla tariffa calcolata dell'articolo 10, comma 2. L'integrazione della tariffa di cui al presente decreto è applicata all'importo determinato dal calcolo della tariffa prima di ogni addebito.</p>	<p>caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta, di cui all'allegato 2, sezione 9;</p> <p>c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione 3;</p> <p>d) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione 3;</p> <p>e) le tariffe per i controlli ufficiali svolti dal Ministero della salute sulle navi officina - FV, sulle navi deposito frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui all'allegato 1, sezione 4;</p> <p>f) le tariffe per i controlli ufficiali e altre attività ufficiali ai fini export, di cui all'allegato 1, sezione 5.</p>
<p>ARTICOLO 9</p> <p>2. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della controversia di cui al presente decreto è effettuato in un altro Stato membro, il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della controversia di cui al presente decreto è applicato all'importo determinato dal calcolo della tariffa prima di ogni addebito.</p>	<p>5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.</p>
<p>5.</p> <p>6. La tariffa di cui ai commi 1 e 4 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari.</p> <p>9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.</p>	<p>2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente non programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari in caso di accertata non conformità, o sospetta non conformità successivamente confermata, da parte dell'Autorità competente ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il controllo ufficiale relativo alla verifica della risoluzione della non conformità sia contestuale ad un controllo ufficiale già programmato, non si applica la tariffa prevista per i controlli ufficiali originariamente non programmati.</p> <p>5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello, si applica la tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La tariffa di cui al presente comma è applicata indipendentemente dall'esito dell'ispezione ante mortem. Nessuna riduzione delle tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 è prevista nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello.</p> <p>6. La tariffa di cui ai commi 1 e 5 si applica a tutti gli operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della produzione primaria, gli operatori del settore dei MOCA, i broker e gli operatori responsabili della immissione in commercio e dell'uso dei prodotti fitosanitari, ove pertinente.</p> <p>9. Gli importi per le analisi di laboratorio a seguito di campionamenti effettuati in corso di controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore.</p>
<p>ARTICOLO 10</p> <p>4. Sono a carico dell'operatore del macello:</p>	<p>5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1 del presente decreto sono integrate dalla tariffa calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione.</p>



2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 10 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ora da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento, per il rilascio di certificati e attestati, per la frazione oraria minima da considerare è di 15 minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La frazione oraria minima da considerare è di 15 minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto.

2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali su base oraria è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per i le ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto.

2. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto.

2. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali, di competenza del Ministero della salute, è determinata con le modalità indicate nell'allegato 5, modulo 14 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare è di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14 del presente decreto.



<p>ARTICOLO 11</p> <p>1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento richiesta all'Istituto Superiore di Sanità o al laboratorio designato dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore al lavoro l'esame documentale e le eventuali altre analisi, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.</p>	<p>1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanità l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3.</p> <p>2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanità che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13.</p>
<p>ARTICOLO 12</p> <p>1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1 sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche telematico di conto corrente postale, gestione online.</p> <p>10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.</p>	<p>1. Gli importi complessivi delle tariffe di cui all'allegato 1, sezioni 1 e 2 del presente decreto sono versati dall'operatore interessato su conto corrente postale intestato all'Ufficio responsabile del PCF del Ministero della salute che effettua il controllo, anche avvalendosi del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online.</p> <p>10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi deposito frigorifero - ZV e delle navi reefer vessel in acque nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella B. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. Il sopralluogo è effettuato entro novanta giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero.</p>
<p>ARTICOLO 13</p> <p>1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4 del presente decreto, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5 del presente decreto, con periodicità almeno trimestrale.</p>	<p>11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto nei trenta giorni successivi alla comunicazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 4, comma 6, l'operatore corrisponde la tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A del presente decreto. Ai fini dell'esecuzione del controllo ufficiale, l'operatore deve dare riscontro al Ministero della salute della corresponsione della tariffa.</p> <p>1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4 del presente decreto, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5 del presente decreto, con periodicità almeno trimestrale.</p>



<p>2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5 entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati precedenti, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi, determina i sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3 ed emette la richiesta di pagamento ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5 del presente decreto, con periodicità almeno trimestrale.</p>	<p>2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5 del presente decreto, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5 del presente decreto, con periodicità almeno trimestrale.</p>
<p>3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 3, trasmettono all'Azienda sanitaria locale entro il 31 gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6 del presente decreto, compilata con le informazioni relative all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione L'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, Tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10.</p>	<p>3. Gli operatori che effettuano le attività di cui all'allegato 2, sezione 6 del presente decreto, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, del presente decreto, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione L'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, Tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10.</p>
<p>4. L'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni dell'allegato 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.</p>	<p>4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c) del presente decreto emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6.</p>



<p>6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento (condizionati) e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, del presente decreto, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'operatore sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 2 e 4 della medesima sezione ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10, del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, del presente decreto verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7, del presente decreto.</p>	<p>6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, del presente decreto, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, del presente decreto, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8, del presente decreto. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, del presente decreto, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del presente decreto, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15, del presente decreto, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10, del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, del presente decreto verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7, del presente decreto.</p>
<p>8. L'Istituto superiore di sanità, per le attività di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.</p>	<p>8. L'Istituto Superiore di Sanità, per le attività di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13, del presente decreto.</p>
<p>9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 13, devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1.</p>	<p>9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 16, del presente decreto devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1.</p>
ARTICOLO 14	
<p>2. Le entrate derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4, riferiti all'entrata del bilancio dello Stato con versamento alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art. 17 del capo XX.</p>	<p>2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di cui all'articolo 8, comma 4 sono versati alla sezione della Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2582/art.17 del capo XX.</p>
ARTICOLO 15	
<p>2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, decreto e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 della sezione 8, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ripartizione:</p>	<p>Nel testo trasmesso dalla CSR dopo il comma 3 la numerazione dei commi successivi riparte, erroneamente dal n. 2. Pertanto, i commi dopo il n. 3 devono essere rinumerati da 4 a 6.</p> <p>2. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7 del presente decreto e della tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2, ad esclusione delle tariffe della sezione 8, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo la seguente ripartizione:</p> <p>a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la attribuiscono in proporzione</p>



<p>a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che le all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare alla comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la co di investimento relative all'ottimizzazione e al migliora programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali plurienni costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le giorni festivi;</p>	<p>all'attività svolta dalle singole strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanità pubblica, sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare di cui all'articolo 7-quater, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle spese correnti e di investimento relative all'ottimizzazione e al miglioramento dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui al regolamento, nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa la copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, anche su richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 e nei giorni festivi;</p>
<p>c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali incaricati dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base di q controllo regionali pluriennali;</p>	<p>c) la quota del 3,5 per cento agli Istituti zooprofilattici sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle Regioni e dalle Province autonome, sulla base di quanto stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali;</p>
<p>3. Entro trenta giorni a decorrere dalla conclusione del semestre precede locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2 gli importi sp ripartizione di cui al presente articolo.</p>	<p>3. Entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di cui al comma 2 gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al presente articolo.</p>
<p>4. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Aziei sensi dell'articolo 6, comma 13, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articol rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale import dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale che ha eseguito le ana</p>	<p>6. L'importo relativo alle analisi di laboratorio riscosso dall'Azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 6, comma 16, dell'articolo 7, comma 1 e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra nella ripartizione di cui al presente articolo. Tale importo deve essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale al quale è stato inviato il campione.</p>
<p>7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono, a livello regionale o di Province autonome, l'eventuale ripartizione tra Regione e Province autonome e Azienda sanitaria locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi dell'allegato 2, sezione 8.</p>	
<p>ARTICOLO 16</p>	
<p>5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i da percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lette indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.</p>	<p>5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4.</p>
<p>7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilio conto della gestione ai sensi del Regio decreto 18 novembre 1923, Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 621 e seguenti e co Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripa utilizzando il modulo 6 dell'Allegato 5.</p>	<p>7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 74 e del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 621 e seguenti e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6.</p>
<p>ARTICOLO 17</p>	
<p>2. In caso di omessa trasmissione dell'autodichiarazione da</p>	<p>2. In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti,</p>




<p>parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa prevista per la fascia riferita al livello di rischio alto, di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>	<p>ove dovuti, come da modulo 6 dell'allegato 4, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai sensi dell'art. 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>
<p>6. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.</p>	<p>6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al comma 4, per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, l'Azienda sanitaria locale sospende i controlli ufficiali su richiesta.</p>
<p>ARTICOLO 18</p> <p>1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base del costo effettivo del servizio e secondo quanto previsto dal regolamento UE 2017/625, previo parere favorevole della Conferenza permanente per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:</p> <p>a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2 e della tariffa 3 del presente decreto;</p> <p>b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti del regolamento (UE) 2016/429.</p>	<p>1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al capo VI del regolamento UE 2017/625, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere a:</p> <p>a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, della tariffa oraria di cui all'allegato 3 e degli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto;</p> <p>b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429.</p>
<p>ARTICOLO 20</p> <p>1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvederanno all'attuazione del presente decreto, in attuazione delle disposizioni di cui agli allegati 4, 5 e 6.</p>	<p>2. Con decreto del Ministro della salute, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si può provvedere ad aggiornare l'elenco delle attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.</p>
<p>ARTICOLO 21</p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2022.</p> <p>2. Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17 del</p>	<p>Articolo 21 <i>(Disposizioni transitorie e abrogazioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal 1 gennaio 2022.</p> <p>2. Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17 del</p>



	<p>decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991 si applicano fino al 31/12/2021.</p> <p>3. Dalla data di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono abrogati e cessano di avere efficacia i provvedimenti di cui al comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21 (Abrogazioni e disposizioni transitorie)</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.</p> <p>2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, sono abrogati il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, il decreto del Ministero della salute del 24 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del Ministero della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte II, settore "certificazioni e nulla osta", punto 17 del decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991.</p> <p>3. Fino alla data del 31/12/2021 continuano ad applicarsi le disposizioni e le tariffe di competenza delle Regioni e Province autonome e delle Aziende sanitarie locali contenute nei provvedimenti di cui al comma 2.</p>
ALLEGATI	
ALLEGATO 2	
<p>Per le attività delle sezioni da 1 a 5 del presente allegato si considerano come dati produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di capi macellati/lavorati al mese nello stabilimento per le sezioni 1 e 3; - i quantitativi introdotti mensilmente nello stabilimento per le sezioni 2, 4 e 5 rispettivamente di carne, latte e prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 	<p>Per le attività delle sezioni da 1 a 5 del presente allegato si considerano come dati produttivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di capi macellati/lavorati al mese nello stabilimento per le sezioni 1 e 3; - i quantitativi come indicati nelle sezioni 2, 4 e 5 rispettivamente di carne, latte e prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Sezione 1	
(2)	(2) Peso riferito alla carcassa.
Sezione 2	


Il peso riferito alla carcassa



<p style="text-align: center;">euro/tonnellata introdotta ed effettivamente sezionata</p>	<p style="text-align: center;">Euro/tonnellata introdotta ed effettivamente sezionata (*)</p>
<p>(1) inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e B (2) incluse le carni: del genere Gallus e di faraona, anatra, (3) incluse le carni delle specie: quaglie, piccioni, fagiani (4) incluse le carni delle specie: struzzo, emù, nandù</p>	<p>(*) in caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione dell'articolo 6, comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa più favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria.</p> <p>(1) inclusi gli ungulati domestici delle specie Bubalus e Bison (2) incluse le carni: del genere Gallus e di faraona, anatra, oca e tacchino (3) incluse le carni delle specie: quaglie, piccioni, fagiani e permici (4) incluse le carni delle specie: struzzo, emù, nandù</p>
<p>Sezione 4</p>	
<p>● Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccol</p>	<p>Togliere dalla sezione 4 in quanto già presente nell'allegato 2, sezione 6.</p>
<p>Sezione 5</p>	
<p>Prima vendita nel mercato del pesce -- AH, WM }</p>	<p>Togliere } dopo WM.</p>
<p>Sezione 6 Tabella A</p>	



MASTER LIST LLGG CSR 212 Descrizione	Note	Livello di rischio		
		Basso	Medio	Alto
Attività produttiva dello stabilimento		<p>Riformulata l'intestazione della tabella A, dell'allegato 2, sezione 6.</p>		
Produzione di cibi pronti in genere	<p>Incluse le preparazioni alimentari (esempio ingrediente o ingrediente composto ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011) e gli alimenti in confezione [esempio] non ricompresi nelle altre tipologie di attività.</p>	<p>Aggiunti due punti dopo la parola esempio tra parentesi e eliminata la seconda parola "esempio" tra parentesi, come evidenziato nel riquadro rosso nella prima colonna.</p> <p>Incluse le preparazioni alimentari (esempio: ingrediente o ingrediente composto ai sensi del Reg. (UE) 1169/2011) e gli alimenti in confezione non ricompresi nelle altre tipologie di attività.</p>		
Raccolta* e lavorazione di prodotti dell'apiario* inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria		<p>Eliminati i due * presenti nel testo della prima colonna.</p> <p>Raccolta e lavorazione di prodotti dell'apiario inteso come centro di conferimento e non come produzione primaria</p>		



Eliminare nota riquadrata in rosso in quanto non più coerente con l'articolo 6, comma 6, così come riformulato.

<p>Deposito funzionalmente ma non materialmente annesso ad esercizi di produzione e o vendita di alimenti</p>	<p>Sono esclusi dal pagamento della tariffa i depositi funzionalmente ma non materialmente annessi agli esercizi di vendita al dettaglio con la medesima ragione sociale.</p>		
<p>Produzione, commercializzazione e deposito di additivi, aromi, enzimi alimentari</p>	<p>Produzione e/o confezionamento di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari</p>	<p>Produzione e/o confezionamento e/o deposito all'ingrosso di additivi alimentari, aromi alimentari ed enzimi alimentari</p>	
<p>Produzione/trasformazione/confezionamento senza glutine, Alimenti a fini speciali e altri alimenti ex Dir. modifiche e/o aggiornamenti ad e di quelli destinati a lattanti e a nella prima infanzia</p>	<p>Produzione e/o confezionamento di: - Integratori alimentari ex Dir. 2002/46/CE - Alimenti addizionati di vitamine e minerali ex</p>	<p>Industrie Produzione/Trasformazione/confezionamento Alimenti senza glutine, Alimenti a fini medici speciali e altri alimenti ex Dir. 2009/39 e modifiche e/o aggiornamenti ad esclusione di quelli destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia</p>	<p>Produzione e/o confezionamento di: - Integratori i alimentari ex Dir. 2002/46/ CE - Alimenti addizionat</p>



	<p>Reg CE 1925/06</p> <p>Gli alimenti senza glutine non sono più riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 e sono ricompresi nelle categorie di appartenenza (ad esempio Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi, Produzione di cibi pronti in genere, etc)</p>			<p>i di vitamine e minerali ex Reg CE 1925/06</p> <p>Gli alimenti senza glutine non sono più riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 e sono ricompresi nelle categorie di appartenenza (ad esempio Produzione di pane, pizza e prodotti da forno e di pasticceria - freschi e secchi, Produzione di cibi pronti in genere, etc)</p>	
<p>Mercato all'ingrosso - WM</p>			<p>Mercato all'ingrosso - WM</p>	<p>ALLEGATO 2, SEZIONE 5</p>	



<p>VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP</p>	<p>Qualora lo stabilimento sia riconosciuto anche per la sezione 2, dell'allegato 2, corrisponde la tariffa della sezione 6 e la tariffa della sezione 2, dell'allegato 2, calcolata esclusivamente sulla base dei quantitativi commercializzati come carne fresca.</p>				
<p>VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP</p>	<p>Qualora lo stabilimento, sia riconosciuto anche per la sezione 2 dell'allegato 2 in quanto produce carne fresca derivata esclusivamente dalla lavorazione della materia prima introdotta, corrisponde la tariffa della sezione 2 per i quantitativi commercializzati come carne fresca e la tariffa della sezione 6</p>				
<p>IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta - CC</p>	<p>Tariffa della sezione 6 prevista solo se il Centro di raccolta - CC è autonomo.</p>				
<p>IX Latte e prodotti a base di latte: Centro di raccolta - CC</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1093 1310 1141 1534"> <p>XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione - PP</p> </td> <td data-bbox="1141 1310 1189 1534"> <p>200</p> </td> <td data-bbox="1189 1310 1236 1534"> <p>400</p> </td> <td data-bbox="1236 1310 1248 1534"> <p>800</p> </td> </tr> </table>	<p>XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione - PP</p>	<p>200</p>	<p>400</p>	<p>800</p>
<p>XIV Gelatine: Stabilimento di trasformazione - PP</p>	<p>200</p>	<p>400</p>	<p>800</p>		



<p>Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti"</p>	<p>La proposta delle regioni non prevedeva la tariffa per gli operatori dei MOCA. Eliminare l'intera riga riferita a questa voce.</p>			
<p>Tabella B</p>				
<p>Regioni con 5 livelli rischio</p>	<p>Rideterminazione in base alla tabella A</p>	<p>Regioni con 4 livelli di rischio</p>	<p>Le regioni e le PA propongono di togliere la tabella B e di integrare il testo dell'articolo 6, comma 7, in relazione alla riconduzione a livello regionale della classe di rischio correlata.</p>	
<p>Livello 1</p>	<p>Alto rischio</p>	<p>Livello 1</p>		
<p>Livello 2</p>		<p>Livello 2</p>		
<p>Livello 3</p>	<p>Medio rischio</p>	<p>Livello 3</p>		
<p>Livello 4</p>		<p>Livello 4</p>		
<p>Livello 5</p>	<p>Basso rischio</p>			
<p>Sezione 8</p>				
<p>Sezione 8 Tariffe per il riconoscimento (condizionato e definitivo) sanitaria, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti</p>				
		<p>ATTIVITA'</p>	<p>EURO</p>	
<p>1</p>	<p>Tariffa forfettaria per il riconoscimento, inclusiva delle prime 3 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale.</p>	<p>300</p>		
<p>2</p>	<p>Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle prime 3 ore di cui al punto 1, necessaria per concludere il procedimento di</p>	<p>Tariffa su base oraria di cui all'art.</p>		



riconoscimento		10, comma 2
3	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento, inclusiva di 2 ore di attività del controllo ufficiale e dei sopralluoghi, indipendentemente dal numero di addetti al controllo ufficiale	100
4	Tariffa per ogni ora di controllo ufficiale successiva alle 2 ore di cui al punto 3, necessaria per concludere il procedimento di aggiornamento dell'atto di riconoscimento	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
5	Tariffa forfettaria per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento senza sopralluogo	50
6	Tariffa per ogni ora impiegata dall'Autorità Competente per il rilascio delle autorizzazioni, incluso l'eventuale sopralluogo, ai sensi dell'articolo 6, comma 15 del presente decreto	Tariffa su base oraria di cui all'art. 10, comma 2
7	Tariffa forfettaria per la registrazione e per l'aggiornamento	20

ALLEGATO 3

Sezione 1

Sezione 1

Tariffa oraria

L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 1 del presente decreto è di Euro 80.

~~L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 1 del presente decreto è di Euro 80. L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto è di Euro 80. L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 3 del presente decreto è di Euro 80. L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 4 del presente decreto è di Euro 80. L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 5 del presente decreto è di Euro 80. L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 6 del presente decreto è di Euro 80. L'importo della tariffa oraria di cui all'articolo 10, comma 7 del presente decreto è di Euro 80.~~

Eliminare la parte barrata e riquadrata in rosso nella prima colonna.



Sezione 2

Orari uffici

Fascia oraria ordinaria di apertura dei Posti di Controllo negli uffici periferici del Ministero della Salute.

Per le finalità di cui al presente decreto, la fascia di apertura degli uffici è determinata in conformità a quanto stabilito negli articoli 1, commi 1 e 4, del decreto legislativo 8 novembre 2000 e successive modificazioni.

ALLEGATO 4

Modulo 1

SUINI E CINGHIALI di peso vivo < 25 Kg

SUINI E CINGHIALI di peso vivo ≥ 25 Kg

OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI
di peso vivo < 12 Kg

OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI
di peso vivo ≥ 12 Kg

DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00
PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI
E

NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE
DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE

(escluso articolo 8, comma 1)

A RICHIESTA:

-- in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00

-- nei giorni festivi

-- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore

Eliminare le parti riquadrate in rosso nella prima colonna.

SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg

SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso ≥ 25 Kg

OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa
di peso < 12 Kg

OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa
di peso ≥ 12 Kg

(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)

- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale



DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 3)

DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)

(4) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali

Modulo 2

ORARIO	NUMERO OPERE DEL CONTROLLO UFFICIALE E ATTIVITA' (1)	TARIFFA ORARIA (Allegato 1, sezione 1)
A. NUMERO DI TAVOLE PER CUI (ORE 11.00 (articolo articolo 9, comma 3))		


NOTE:
 (1) Al fine della determinazione del numero di CAPI IMBACILLATI si contano i capi presentati all'ispezione posti in ordine dalla ore 6.00 alle ore 18.00.
 (2) Bovini, maiali ed ovini domestici delle specie "Bibata e Biber".
 (3) Polli e galline d'acqua.
 (4) Piccola selvaggina di allevamento e selvatica e per l'ispezione delle altre attività ufficiali.

51

SPECIE	QUANTITATIVI DI CARNI INTRODOTTI DA ALTRI STABILIMENTI ED EFFETTIVAMENTE SEZIONATI
BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE	
POLLAME ED	
PICCOLA SELV	
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	
RATTI (S	
CING	

SPECIE	CARNI
DOMESTICHE	BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE
	DI POLLAME E DI CONIGLI DI ALLEVAMENTO
	DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA E DI PELO
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	DI RATTI (STRUZZO, EMU, NANDU) DI CINGHIALI E RUMINANTI

(1) Quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne



Modulo 3		fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte.	
NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (1)	NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (1)	TARIFFA EURO/CAPO	Unitè delle colonne 1 e 3.
SPECIE/CATEGORIA		PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)	
SPECIE/CATEGORIA		- nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale	
SPECIE/CATEGORIA		DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)	
SPECIE/CATEGORIA		(1) Ai fini della determinazione del NUMERO DI CAPI LAVORATI si contano i capi presentati all'ispezione post mortem dalle ore 6.00 alle ore 18.00	

DATI PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 3)		
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE PER ATTIVITÀ SPECIALE (2)	TARIFFA ORARIA (Allegato 3, sezione I)
A RICHIESTA DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)		
NOTE: (1) Ai fini della determinazione del NUMERO DI CAPI MACCELLATI si contano i capi presentati all'ispezione post mortem dalle ore 6.00 alle ore 18.00. (2) Somma delle ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione delle altre attività ufficiali.		

(2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali



di **NON** essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua precedente (selezionare la voce pertinente):

- lo stabilimento era annesso o funzionalmente connesso e riforniva in via esclusiva ragione sociale che effettuavano attività di vendita al dettaglio o somministrazioni dell'Art 6 c.7;
- ha iniziato l'attività in data successiva al 1 gennaio;

- ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Art. 2 c.
- l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento es. CESSATA, TRA COMPETENZA DI ALTRA AZIENDA SANITARIA LOCALE): _____

di **NON** essere soggetto, per l'anno in corso, al pagamento della tariffa forfettaria annua in quanto, nell'anno solare precedente;

NON ha commercializzato all'ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso, una quantità superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o più attività di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, ai sensi dell'articolo 6, comma 6;

ha svolto attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;

ha iniziato l'attività in data successiva al 1 luglio;

ha operato nell'ambito della produzione primaria e attività associate (Articolo 2, comma 1, lettere b, c, d)

l'attività è (specificare la motivazione e la data dell'evento, ad esempio "cessata", "trasferita in territorio di competenza di altra Azienda sanitaria locale"): _____

ALLEGATO 5




ALLEGATO 5
MODULI PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE

Modulo 1

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:					
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):					
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI MACELLI (allegato 2, sezione 1)					
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI MACELLATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	TARIFFA EURO/CAPO			TOTALE (EURO)
BOVINI GIOVANI		2	/	/	
BOVINI ADULTI (di età uguale o superiore a 8 mesi)		5	/	/	
SOLIPEDI/EQUIDI		3	/	/	
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso < 25 Kg		0.5	/	/	
SUINI E CINGHIALI, carcassa di peso ≥ 25 Kg		1	/	/	
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso < 12 Kg		0.15	/	/	
OVINI, CAPRINI E ALTRI PICCOLI RUMINANTI, carcassa di peso ≥ 12 Kg		0.25	/	/	
POLLAME (2), FARAONE E FAGIANI		0.005	/	/	
ANATRE E OCHE		0.01	/	/	
TACCHINI		0.025	/	/	
CONIGLI E ALTRI LAGOMORFI		0.005	/	/	
QUAGLIE, PERNICI E PICCIONI		0.002	/	/	
RATITI		0.5	/	/	
PARZIALE A					
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)		TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)				/	200
PARZIALE B					
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%	TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale				/	
PARZIALE C					
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)					
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%	TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)				/	
PARZIALE D					
E. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA					
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)					
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)					
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)					




	TARIFFA APPLICATA (4)	
	MAGGIORAZIONE 0,5% (5)	
	IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO	
	RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)	
NOTE:		
(1)	Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali	
(2)	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA	
(3)	Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B	
(4)	Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)	
(5)	Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA	
(6)	Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO	



Modulo 2

CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)


DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:							
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):							
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEI LABORATORI DI SEZIONAMENTO (allegato 2, sezione 2)							
SPECIE	CARNI	TONNELLATE DI CARNE INTRODOLTA ED EFFETTIVAMENTE SEZIONATA (1)	TARIFFA EURO/TON				TOTALE (EURO)
DOMESTICHE	BOVINE, SUINE, EQUINE, OVINE E CAPRINE		2				
	DI POLLAME E DI CONIGLI DI ALLEVAMENTO		1,5				
SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO E SELVATICA	DI PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA E DI PELO		1,5				
	DI RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		3				
	DI CINGHIALI E RUMINANTI		2				
							PARZIALE A
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)							
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)				TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE <small>(esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)</small>							
							PARZIALE B
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)							
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)			TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale							
							PARZIALE C
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)							
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (2)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIONE 30%			TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 <small>(escluso articolo 8, comma 1)</small>							
							PARZIALE D
E. DERMINAZIONE DELLA TARIFFA							
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (4)							
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)							
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)							
TARIFFA APPLICATA (5)							
MAGGIORAZIONE 0,5% (6)							
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO							
RICHIESTA DI PAGAMENTO (7)							
NOTE:							
(1) Quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. In caso di stabilimenti riconosciuti per l'attività sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, "Vi Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP", la tariffa dell'allegato 2, sezione 2 viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziché sulle tonnellate di carni introdotte.							
(2) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali							
(3) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA							
(4) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B							
(5) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)							



D)
(6) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA
(7) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO

Modulo 3
CALCOLO DELLE TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA – GHE, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA, cacciata o abbattuta nei piani di controllo (allegato 2, sezione 3)						
SPECIE/CATEGORIA	NUMERO CAPI LAVORATI DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	TARIFFA EURO/CAPO				TOTALE (EURO)
PICCOLA SELVAGGINA DI PENNA		0,005	/	/	/	
PICCOLA SELVAGGINA DI PELO		0,01	/	/	/	
RATITI (STRUZZO, EMU', NANDU')		0,5	/	/	/	
CINGHIALI		1,5	/	/	/	
RUMINANTI		0,5	/	/	/	
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 2						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 PER CONTROLLO UFFICIALE RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DELLA SELVAGGINA E NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)				/	/	
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale					/	
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)				/	/	
PARZIALE D						
E. DERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (4)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (5)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						




RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)
NOTE:
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA
(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B
(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)
(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO

Modulo 4

CALCOLO DELLA TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DI LATTE (allegato 2, sezione 4)						
FASCE PRODUTTIVE MENSILI	TONNELLATE	EURO				TOTALE (EURO)
PER LE PRIME 30 TONNELLATE (1)		1				
PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE (2)		0.5				
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)						
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale						
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (3)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (4)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						
PARZIALE D						
E. DERMINAZIONE DELLA TARIFFA						
TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (5)						
TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)						
TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)						
TARIFFA APPLICATA (6)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (7)						
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (8)						



NOTE:

- (1) Prime 30 tonnellate di latte introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento
- (2) Numero di tonnellate supplementari introdotte e lavorate nello stesso stabilimento nel mese di riferimento, oltre alle prime 30 tonnellate
- (3) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali
- (4) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA
- (5) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B
- (6) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)
- (7) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA
- (8) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO

Modulo 5

CALCOLO DELLA TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:						
PERIODO DI RIFERIMENTO (MESE/ANNO):						
A. TARIFFE PER CONTROLLI UFFICIALI NEGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE E IMMISSIONE IN COMMERCIO DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (allegato 2, sezione 5)						
FASE DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO UFFICIALE	TONNELLATE/MESE	EURO/TONNELLATA PER LE PRIME 30 TONNELLATE DEL MESE	EURO/PER OGNI TONNELLATA SUPPLEMENTARE MENSILE			TOTALE (EURO)
PRIMA IMMISSIONE IN COMMERCIO DI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA		1	0.5			
PRIMA VENDITA NEL MERCATO DEL PESCE (IMPIANTO COLLETTIVO PER LE ASTE - AH/MERCATO ITTICO - WM)		0.5	0.25			
PRIMA VENDITA IN CASO DI MANCANZA O INSUFFICIENZA DEL GRADO DI FRESCHEZZA E/O DELLE DIMENSIONI CONFORMEMENTE AL REG. (CE) 2406/96		1	0.5			
PARZIALE A						
B. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)			TOTALE (EURO)
NELL'ARCO DELLE 24 ORE PER CONTROLLO UFFICIALE PROGRAMMATO DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (esclusi: articolo 8, comma 1 e articolo 9, comma 1)						
PARZIALE B						
C. TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale						
PARZIALE C						
D. TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 9, comma 1)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30%		TOTALE (EURO)



A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)										
									PARZIALE D	
E. DERMINAZIONE DELLA TARIFFA										
									TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE (3)	
									TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C)	
									TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)	
									TARIFFA APPLICATA (4)	
									MAGGIORAZIONE 0,5% (5)	
									IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO	
									RICHIESTA DI PAGAMENTO (6)	
NOTE:										
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali										
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA										
(3) Tariffa più favorevole per l'operatore tra il parziale A e il parziale B										
(4) Somma di: TARIFFA PIU' FAVOREVOLE PER L'OPERATORE + TARIFFA SU BASE ORARIA CON MAGGIORAZIONE 30% (PARZIALE C) + TARIFFA SU BASE ORARIA, articolo 9, comma 1 (PARZIALE D)										
(5) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla TARIFFA APPLICATA										
(6) Somma di: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5% + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO										

Modulo 6

(articolo 9, comma 3, lettera c)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM PRESSO L'AZIENDA DI PROVENIENZA, esclusa macellazione d'urgenza

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ALLEVAMENTO:						
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):						
TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)		TOTALE (EURO)
A RICHIESTA, DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						
A RICHIESTA: - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale						
						TARIFFA APPLICATA
						MAGGIORAZIONE 0,5% (3)
						RICHIESTA DI PAGAMENTO (4)
NOTE:						
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA						
(3) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) relativa alla TARIFFA APPLICATA						
(4) Somma: TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%						

Modulo 7



(articolo 9, comma 5)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (AZIENDA/ALLEVAMENTO) (allegato 2, sezione 7)

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO:	
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):	
TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE ANTE MORTEM IN CASO DI MACELLAZIONE D'URGENZA AL DI FUORI DEL MACELLO (IN AZIENDA/ALLEVAMENTO)	
TARIFFA FORFETTARIA EURO/CAPO	TOTALE (EURO)
20	
TARIFFA APPLICATA	
MAGGIORAZIONE 0,5% (1)	
RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)	
NOTE: (1) Maggiorazione dello 0,5% (articolo 8, comma 4) calcolata sulla tariffa applicata (2) TARIFFA APPLICATA + MAGGIORAZIONE 0,5%	



Modulo 8**(articolo 6, comma 13)****CALCOLO DELLA TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO (CONDIZIONATO E DEFINITIVO) E PER I RELATIVI AGGIORNAMENTI (allegato 2, sezione 8)**

DATI IDENTIFICATIVI DELLO STABILIMENTO:			
TARIFFA FORFETTARIA (articolo 6, comma 13) (1)			
SELEZIONARE CON UNA X L'ATTIVITA' PERTINENTE	ATTIVITA'	TARIFFA FORFETTARIA EURO	TOTALE (EURO)
	TARIFFA FORFETTARIA PER IL RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DELLE PRIME 3 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	300	
	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO, INCLUSIVA DI 2 ORE DI ATTIVITÀ DEL CONTROLLO UFFICIALE E DEI SOPRALLUOGHI, INDIPENDENTEMENTE DAL NUMERO DI ADDETTI AL CONTROLLO UFFICIALE (2)	100	
	TARIFFA FORFETTARIA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO SENZA SOPRALLUOGO (3)	50	
TARIFFA APPLICATA			
RICHIESTA DI PAGAMENTO (3)			
NOTE:			
(1) L'Azienda sanitaria locale emette richiesta di pagamento della tariffa forfettaria all'atto della presentazione dell'istanza di riconoscimento o della richiesta di aggiornamento del riconoscimento da parte dell'operatore			
(2) Qualora al termine del procedimento di riconoscimento le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale emette nuova richiesta di pagamento, relativa alle ore aggiuntive, calcolata ai sensi dell'articolo 10, comma 2			
(3) La RICHIESTA DI PAGAMENTO coincide con la TARIFFA APPLICATA			



Modulo 9

(articolo 7, commi 1 e 3)

CALCOLO DELLA TARIFFA FORFETTARIA PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA (allegato 2, sezione 9)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRIVATO/INTERESSATO:		
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):		
TARIFFE FORFETTARIE PER L'ISPEZIONE EFFETTUATA DAL VETERINARIO DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE IN CASO DI MACELLAZIONE DI ANIMALI FUORI DAL MACELLO PER AUTOCONSUMO E IN CASO DI ANIMALI SELVATICI OGGETTO DI ATTIVITÀ VENATORIA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONE DIRETTA		
TARIFFA (per seduta di macellazione/intervento)	EURO	TOTALE (EURO)
a) tariffa forfettaria, comprensiva dell'ispezione del primo animale e delle spese di viaggio	15	
b) tariffa forfettaria per ogni animale ispezionato successivo al primo	5	
TARIFFA APPLICATA		
IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO (1)		
RICHIESTA DI PAGAMENTO (2)		
NOTE:		
(1) Ove previste (ad esempio ricerca della Trichinella)		
(2) Somma di: TARIFFA APPLICATA + IMPORTO PER ANALISI DI LABORATORIO		



Modulo 10
(articolo 10)

CALCOLO DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/IMPRESA:						
DATA (GIORNO/MESE/ANNO):						
TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA	IMPORTO BASE (2)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1)		TOTALE (EURO)
CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						
A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale						
TARIFFA APPLICATA						
MAGGIORAZIONE 0,5% (3)						
RICHIESTA DI PAGAMENTO						
NOTE:						
(1) Somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attività ufficiali						
(2) NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE x TARIFFA ORARIA						
(3) È esclusa dalla MAGGIORAZIONE 0,5% la tariffa su base oraria per il riconoscimento (condizionato e definitivo) e per le autorizzazioni di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6 (articolo 8, comma 4, lettera a)						



Modulo 11

(articolo 10, comma 2)

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA

TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 10, comma 2)						
ORARIO	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA (2)	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 1) (4)		TOTALE (EURO)
CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)						A
A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale						B
TARIFFA APPLICATA (5)						
MAGGIORAZIONE 0,5% (6)						
RICHIESTA DI PAGAMENTO (7)						

NOTE:

(1) **NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE:** somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale o altra attività ufficiale (articolo 10, comma 2). La frazione minima oraria da considerare è di un minuto

(2) **TARIFFA ORARIA:** tariffa riportata nell'allegato 3, sezione 1

(3) **IMPORTO BASE:**

NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1) NON PROGRAMMATO O SU RICHIESTA ESEGUITO DALLE ORE 6.00 ALLE ORE 18.00 (escluso articolo 8, comma 1)	X	TARIFFA ORARIA	=	IMPORTO BASE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	---	--------------

NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale	X	TARIFFA ORARIA	=	IMPORTO BASE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	---	--------------

(4) **MAGGIORAZIONE 30%:** la maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1 è determinata nel seguente modo:

NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore, rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale	X	TARIFFA ORARIA	=	IMPORTO BASE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------	---	--------------

IMPORTO BASE	:	100	X	30	=	MAGGIORAZIONE 30%
--------------	---	-----	---	----	---	-------------------


(5) **TARIFFA APPLICATA:**

TOTALE A	+	TOTALE B	=	TARIFFA APPLICATA
----------	---	----------	---	-------------------

(6) **MAGGIORAZIONE 0.5%:** la maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4 è determinata nel seguente modo:

TARIFFA APPLICATA (A + B)	:	100	X	0.5	=	MAGGIORAZIONE 0.5%
---------------------------	---	-----	---	-----	---	--------------------

(7) **RICHIESTA DI PAGAMENTO:** somma di TARIFFA APPLICATA (A + B) + MAGGIORAZIONE 0,5%



Modulo 12

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE

MAGGIORAZIONE 30% DELLA TARIFFA SU BASE ORARIA (articolo 8, commi 1)

NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1) A RICHIESTA (articolo 8, comma 1): - in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00 - nei giorni festivi - nei giorni feriali con richiesta inferiore alle 24 ore rispetto all'orario previsto per l'effettuazione del controllo ufficiale	X	TARIFFA ORARIA	=	IMPORTO BASE (2)
IMPORTO BASE (2)	:	100	X	30
				=
				MAGGIORAZIONE 30%

NOTE:

- (1) **NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE:** somma delle ore e/o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale o altra attività ufficiale (articolo 10, comma 2). La frazione minima oraria da considerare è di un minuto
- (2) Vedi nota 3 del Modulo 11, allegato 5

MAGGIORAZIONE 0,5% DELLA TARIFFA (articolo 8, comma 4)

TARIFFA APPLICATA	:	100	X	0.5	=	MAGGIORAZIONE 0.5%
-------------------	---	-----	---	-----	---	--------------------

Modulo 13

(articolo 11)

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LA CONTROVERSIA

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERATORE:			
TARIFFA PER LA CONTROVERSIA (articolo 11) (1)			
SELEZIONARE CON UNA X L'ATTIVITA' PERTINENTE	ATTIVITA'	TARIFFA FORFETTARIA EURO	TOTALE (EURO)
X	A: ESAME DOCUMENTALE (DELL'ANALISI, DELLA PROVA O DELLA DIAGNOSI INIZIALE)	500	
	B: ALTRE ANALISI, PROVE O DIAGNOSI	500	
		TARIFFA APPLICATA (2)	
		RICHIESTA DI PAGAMENTO	

NOTE:

(1) La tariffa deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanità (articolo 11)

(2) ATTIVITA' A oppure ATTIVITA' B



Modulo 14

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PCF

	NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)	TARIFFA ORARIA (2)	IMPORTO BASE (3)	MAGGIORAZIONE 30% (articolo 8, comma 3) (4)	TOTALE (EURO)
MAGGIORAZIONE ORARIA DI CUI ALL'ARTICOLO 8 COMMA 3 E ARTICOLO 10 COMMA 3					A
TARIFFA ALLEGATO 1 SEZ. 1 E 2					B
TARIFFA APPLICATA (5)					
MAGGIORAZIONE 0,5% (6)					
RICHIESTA DI PAGAMENTO (7)					

NOTE:

(1) **NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE:** somma delle ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale o altra attività ufficiale (articolo 10, comma 3). La frazione minima oraria da considerare è di 15 minuti.

(2) **TARIFFA ORARIA:** tariffa riportata nell'allegato 3, sezione 1.

(3) **IMPORTO BASE:**

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)} \\ \hline \text{Articolo 10 comma 3} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{TARIFFA ORARIA} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{IMPORTO BASE} \\ \hline \end{array}$$

(4) **MAGGIORAZIONE 30%:** la maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 3 è determinata nel seguente modo:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{NUMERO ORE DEL CONTROLLO UFFICIALE/ALTRA ATTIVITA' UFFICIALE (1)} \\ \hline \text{A RICHIESTA (articoli 8 e 10):} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{TARIFFA ORARIA} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{IMPORTO BASE} \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{IMPORTO BASE} \\ \hline \end{array} : \begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 30 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{MAGGIORAZIONE} \\ \hline 30\% \\ \hline \end{array}$$

(5) **TARIFFA APPLICATA:**

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{TOTALE A} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{TOTALE B} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{TARIFFA APPLICATA} \\ \hline \end{array}$$

(6) **MAGGIORAZIONE 0.5%:** la maggiorazione ai sensi dell'articolo 8, comma 4 è determinata nel seguente modo:

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{TARIFFA APPLICATA (A + B)} \\ \hline \end{array} : \begin{array}{|c|} \hline 100 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 0.5 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{MAGGIORAZIONE} \\ \hline 0.5\% \\ \hline \end{array}$$

(7) **RICHIESTA DI PAGAMENTO:** somma di TARIFFA APPLICATA (A + B) + MAGGIORAZIONE 0,5%



Modulo 1

(articolo 16, comma 1)

**RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA DELLE SOMME RISCOSE E
RIPARTITE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA:
AZIENDA SANITARIA LOCALE:	
ANNO:	
RENDICONTAZIONE (selezionare la voce pertinente):	
<input type="radio"/> PRIMO SEMESTRE <input type="radio"/> SECONDO SEMESTRE	

	EURO
TOTALE IMPORTO RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE	
TOTALE SOMME RISCOSE	
(1) TOTALE COSTI ANALISI DI LABORATORIO	
(1) TOTALE IMPORTI MAGGIORAZIONE DELLO 0,5% (articolo 8, comma 4)	

RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE DALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE (articolo 15, comma 2)

	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE (1) EURO
AZIENDA SANITARIA LOCALE (articolo 15, comma 2, lettera a) 90%	
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA (articolo 15, comma 2, lettera b) 3.5%	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI (articolo 15, comma 2, lettera c) 3.5%	
MINISTERO DELLA SALUTE (articolo 15, comma 2, lettera e) 2%	
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO (articolo 15, comma 2, lettera d) 1%	

Note:

- (1) Le somme riscosse relative alla maggiorazione dello 0,5% ed al costo delle analisi di laboratorio non sono oggetto di ripartizione ai sensi dell'articolo 15, commi 5 e 6.
 (2) Il presente modulo deve essere datato e sottoscritto dal Direttore Generale e dal Responsabile Amministrativo dell'Azienda sanitaria locale.



Modulo 2

(articolo 16, comma 2)

COMUNICAZIONE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME RISCOSE E RIPARTITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI

REGIONE _____

AZIENDA SANITARIA LOCALE	RICHIESTE DI PAGAMENTO EMESSE EURO	IMPORTI RISCOSSI EURO	RIPARTIZIONE DELLE SOMME RISCOSE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI (articolo 15, comma 2)				
			AZIENDA SANITARIA LOCALE articolo 15, comma 2, lettera a 90%	REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA articolo 15, comma 2, lettera b 3.5%	ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI DESIGNATI articolo 15, comma 2, lettera c 3.5%	MINISTERO DELLA SALUTE articolo 15, comma 2, lettera e 2%	LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO articolo 15, comma 2, lettera d 1%
TOTALE							



Modulo 3**(articolo 16, comma 4)****COMUNICAZIONE DALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE/ALTRI LABORATORI UFFICIALI INCARICATI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME PERCEPITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE (specificare):	
ALTRO LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA (specificare):	
ANNO	

SOMME PERCEPITE (articolo 15, lettera c)	EURO (indicare l'importo)

NOTE:

Il presente modulo, sottoscritto dal Direttore dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale/altro Laboratorio ufficiale designato dalla Regione o Provincia autonoma, deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze



Modulo 4**(articolo 16, comma 5)****COMUNICAZIONE DAL LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DELLE SOMME PERCEPITE DALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI**

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	
LABORATORIO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (specificare):	
ANNO	

SOMME PERCEPITE (articolo 15, lettera d)	EURO (indicare l'importo)
NOTE: Il presente modulo, sottoscritto dal Direttore del Laboratorio nazionale di riferimento, deve essere trasmesso entro il 31 marzo di ciascun anno al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze	



Modulo 5
(articolo 14)
POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO

POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO
COMUNICAZIONI AL MINISTERO DELLA SALUTE E AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16, COMMA 7
ANNO

RIPARTIZIONE DELLE TARIFFE RISCOSE AI SENSI DELLA'ARTICOLO 14					
	IMPORTI RISCOSSI (EURO)	TESORERIA DELLO STATO	TESORERIA DELLO STATO	ISTITUTO	TESORERIA DELLO STATO
		Capitolo 2582/14	Capitolo 2226/01	ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE	Capitolo 2582/17
		articolo 14, comma 1, lettera a)	articolo 14, comma 1, lettera c)	articolo 14, comma 1, lettera b)	articolo 14, comma 2
		80%	15 %	5%	0,5%
PRIMO SEMESTRE					
SECONDO SEMESTRE					
TOTALE					
			IL DIRETTORE DELL'UFFICIO		

